



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott.ssa Paola Pala
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Daniele Nora
Dott. Andrea Tucci

Circolare n. 30 del 15/06/2020

- 1) Le news di giugno
- 2) Agevolazione prima casa: acquisto di nuova unità immobiliare adiacente a quella già posseduta
- 3) Meno dubbi sulla prova del trasferimento dei beni negli scambi intracomunitari
- 4) Iscrizione al 5 per mille – conferma entro il 30 giugno 2020
- 5) Novità per ingegneri, architetti e geometri relative ai contributi dovuti alle casse private

1. Le news di giugno

Nuova Sabatini: proroga del termine per la conclusione degli investimenti e per gli adempimenti successivi

Per effetto dell'emergenza epidemiologica, molte imprese che beneficiano dell'agevolazione Nuova Sabatini stanno incontrando difficoltà a realizzare gli investimenti pianificati entro il termine di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Per tale ragione il Mise concede una proroga di 6 mesi per gli investimenti per i quali il termine di 12 mesi include almeno un giorno dell'arco temporale tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Sono previste proroghe anche per la stipula dei contratti di finanziamento già concessi e dei termini di trasmissione della Dichiarazione ultimazione investimento (DUI) e della Richiesta unica di erogazione (RU).

Applicazione del regime di inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'applicazione del *reverse charge* da parte dei soggetti subappaltatori nel settore edile necessita dell'esistenza di un contratto d'appalto e di un rapporto di subappalto. Nel caso specifico, si è in presenza di un contratto continuativo di cooperazione che consente all'affidatario di far eseguire a terzi le prestazioni oggetto di un contratto di appalto pubblico senza dovere fare rispettare i limiti e le condizioni previsti dal Codice degli appalti pubblici per il contratto di subappalto. Viene chiarito che le prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione coincidono con quelle del contratto principale di appalto e, pertanto, l'Agenzia delle entrate ritiene applicabile il regime di inversione contabile anche alle prestazioni oggetto del contratto continuativo di cooperazione.

Emergenza Covid-19: rinviata l'applicazione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020 l'Agenzia delle entrate, in considerazione della situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, ha modificato i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020.

Nello specifico:

- **a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020** il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018);
- **dal 1° gennaio 2021** il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento approvato di recente.

In particolare, il provvedimento n. 166579/2020 aggiorna nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche le date di fine validità per taluni codici e modifica la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Disponibile il portale Enea per la comunicazione degli interventi terminati nel 2020

Lo scorso 25 marzo 2020 l'Enea ha attivato i portali tramite i quali il contribuente può compilare e inviare la comunicazione obbligatoria relativa agli interventi di risparmio energetico e recupero del patrimonio edilizio, che comportano un risparmio energetico, terminati nel 2020.

Tale adempimento, confermato anche per il 2020, prevede sia l'invio di informazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia di quelle relative alle spese sostenute in tema di risparmio energetico ottenuto con:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- interventi rientranti nel *bonus arredo*.

Con un avviso pubblicato in data 25.03.2020 sul proprio sito istituzionale, Enea informa gli utenti che, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati decorre dal 25 marzo 2020.

L'invio tardivo della fattura è punibile in misura fissa quando non incide sulla liquidazione periodica

L'articolo 21, D.P.R. 633/1972 stabilisce che:

- la fattura deve contenere l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
- è possibile emettere la fattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

La circolare n. 14/2019 ha chiarito che la mancata o tardiva emissione (coincidente con la data di trasmissione del *file* allo SDI) della fattura nel termine di 12 giorni è punita con le sanzioni di cui all'articolo 6, D.lgs. 471/1997, fatta salva la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Il termine di 12 giorni non è prorogabile nel caso in cui coincida con un sabato o un giorno festivo.

Contribuenti obbligati alla comunicazione trimestrale dei dati relativi alle vendite a distanza

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019 che ha introdotto l'obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'UE è tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati delle vendite effettuate.

Anche per quest'anno, dichiarazioni IMU e TASI entro il 31 dicembre

Rimane fissata al 31 dicembre 2020 la scadenza di presentazione del modello dichiarativo IMU/TASI per il periodo d'imposta 2019.

In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, il comma 769, L. 160/2019 (che ha innovato l'IMU sopprimendo la TASI con decorrenza dal periodo d'imposta 2020) stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica *“entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”*.

Come chiarito dalla circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, questo termine non interessa la prossima scadenza relativa alle variazioni 2019; infatti, limitatamente ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3-ter, D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni dalla L. 58/2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al **31 dicembre 2020**.

2. Agevolazione prima casa: acquisto di nuova unità immobiliare adiacente a quella già posseduta

Con la risposta all'interpello n. 113 del 21 aprile 2020 l'Agenzia delle entrate ha confermato che le agevolazioni "prima casa", nell'ipotesi di acquisto di un'ulteriore unità immobiliare adiacente, permangono qualora l'acquirente si impegni in sede di acquisto a fondere sotto il profilo catastale la propria prima casa di abitazione pre-posseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un'unica unità abitativa che non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Le medesime agevolazioni "prima casa" non possono essere riconosciute nel caso in cui, successivamente all'acquisto della porzione adiacente, venga demolito l'intero fabbricato e venga edificata sull'area di risulta della demolizione una nuova unità immobiliare.

Condizioni necessarie per la fruizione dell'agevolazione "prima casa"

L'articolo 1 nota II-bis della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986 riconosce le agevolazioni per l'acquisto della prima casa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, a condizione che:

- l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

Il caso sottoposto al parere dell'Agenzia delle entrate riguarda l'acquisto della proprietà di una porzione immobiliare (accatastata autonomamente) adiacente alla prima casa di abitazione dei contribuenti istanti. Successivamente all'acquisto della porzione autonoma, è intenzione dei proprietari demolire l'intero fabbricato e edificare sull'area di risulta della demolizione un villino, composto da un'unica casa di abitazione con annesso garage. Il dubbio è se sul nuovo acquisto possano essere fruite le agevolazioni prima casa.

La circolare n. 38/E/2005 e la risoluzione n. 25/E/2005 (e successivamente anche la risoluzione n. 142/E/2009 e la circolare n. 31/E/2010) hanno già riconosciuto la possibilità di godere delle agevolazioni prima casa con riferimento all'imposta di registro per l'acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpate ad altra abitazione, a condizione che la nuova abitazione conservi le caratteristiche non di lusso e venga accatastata autonomamente.

Al contrario, l'operazione di demolizione dell'intero fabbricato e la successiva ricostruzione non costituiscono, neanche dal punto di vista catastale, una fusione e, pertanto, qualora effettuate dopo

l'acquisto della unità immobiliare adiacente, costituirebbero causa di decadenza dall'eventuale fruizione delle agevolazioni prima casa per l'acquisto della unità immobiliare poi accorpata.

Sospensione dei termini previste dall'articolo 24, DL 23/2020

Si ricorda che l'articolo 24, D.L. 23/2020 ha sospeso, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini per attuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa.

La circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 ha chiarito quali sono i termini oggetto di sospensione:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici prima casa;
- il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento del nuovo credito di imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto.

I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Meno dubbi sulla prova del trasferimento dei beni negli scambi intracomunitari

Con la circolare n. 12/E dello scorso 12 maggio 2020 l'agenzia delle entrate fornisce dei chiarimenti in merito ai nuovi strumenti che gli operatori iva, già dallo scorso 1° gennaio 2020, hanno a disposizione per poter fornire la prova del trasferimento dei beni nell'ambito delle cessioni intracomunitarie, dopo che il Regolamento UE 1912 del 4 dicembre 2018 ha introdotto nel Regolamento 282/2011 il nuovo articolo 45-*bis*. A tal proposito si rinvia alla nostra circolare di Studio numero 40 dell'11 dicembre 2019.

La circolare n. 12/E/2020, fa il punto sulla prassi nazionale vigente in materia di prove documentali relative alle cessioni intracomunitarie e chiude prendendo in esame il rapporto esistente tra le nuove presunzioni di cui all'articolo 45-*bis* e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria. In particolare, viene affermato che:

- la presunzione contenuta nell'articolo 45-*bis* del Regolamento IVA è applicabile solo qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti;
- le autorità fiscali dei Paesi UE possano superare la presunzione dell'avvenuto trasporto o

spedizione intracomunitaria quando emergono elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato. In tali casi può quindi essere disconosciuta la non imponibilità dell'operazione di cui all'articolo 41, D.L. 331/1993;

- l'articolo 45-*bis* non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA.

I casi di disconoscimento delle presunzioni

- quando nel corso di un controllo si riscontri che i beni sono ancora giacenti nel magazzino del venditore;
- quando si venga a conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha comportato la distruzione dei beni;
- quando si dimostra che uno o più tra i documenti obbligatoriamente richiesti ai fini della presunzione e forniti come mezzi di prova contengono informazioni non corrette o addirittura false.

Per contro, l'Agenzia delle entrate ritiene che in tutti i casi in cui non sia possibile applicare le presunzioni di cui al citato articolo 45-*bis*, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni, che dovrà comunque essere valutata caso per caso.

4. Iscrizione al 5 per mille – conferma entro il 30 giugno 2020

Con le semplificazioni previste dalla circolare n. 5/E del 31 marzo 2017, per poter accedere al beneficio del 5 per mille, gli enti in possesso dei requisiti non sono più tenuti a ripetere ogni anno:

- l'inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille;
- l'invio tramite raccomandata o PEC della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione.

Tuttavia, le descritte semplificazioni non hanno un'applicazione generalizzata, bensì risultano applicabili ai soli soggetti che negli anni precedenti hanno già intrapreso la prima procedura di iscrizione. Infatti, per coloro che hanno intenzione di accedere per la prima volta al beneficio nel 2020 e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2017 e/o precedenti, sarà ancora necessario seguire le procedure già previste in passato.

Rimane quindi in vigore, per detti soggetti, il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo il 30 giugno 2020, ovvero l'invio di una dichiarazione sostitutiva "alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'ufficio del CONI

competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente, con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale”.

A questa dichiarazione va allegato un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva e fotocopia del documento d'identità) dovranno essere inviati:

- alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio nel caso di Onlus o ODV;
- al competente ufficio territoriale del Coni per le associazioni sportive dilettantistiche.

L'invio potrà avvenire con le seguenti modalità alternative:

- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- a mezzo di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali riportando nell'oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020”.

Sia i modelli che l'elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell'Agenzia delle entrate.

Con riferimento all'eliminazione degli adempimenti va, infine, ricordato che la richiamata circolare n. 5/E/2017 precisa che, nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all'esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente “perde efficacia”. Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 (e quindi entro il 30 giugno 2020) una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

Per sanare eventuali omissioni o errori commessi nell'esecuzione dell'adempimento in scadenza al prossimo 30 giugno 2020, resta impregiudicata la possibilità, entro il successivo 30 novembre 2020, di fruire dell'istituto della “remissione in bonis”, che prevede il pagamento tramite modello di pagamento F24 della sanzione pari ad euro 250 mediante utilizzo del codice tributo “8115”.

Si ricorda, infine, che gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.

5. Novità per ingegneri, architetti e geometri relative ai contributi dovuti alle casse private

Dal 1° giugno 2020 è possibile utilizzare anche il modello F24 per effettuare il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ad Inarcassa. La risoluzione n. 22 del 12 maggio 2020 ha istituito le causali contributo utili alla compilazione del modello F24. Pertanto, dal 1° giugno 2020 è consentita la compensazione tra i debiti per i contributi dovuti ad Inarcassa ed eventuali crediti

tributari.

Fino ad oggi, il pagamento del contributo soggettivo, integrativo, per maternità/paternità poteva essere effettuato esclusivamente mediante Bollettino MAV, SSD o Carta di Credito Inarcassa Card.

La recente risoluzione n. 22/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito le seguenti “Causali contributo”, grazie alle quali è possibile versare i contributi minimi per l’anno 2020 ed i conguagli per l’anno 2019:

- E085 - contribuzione soggettiva minima;
- E086 – contribuzione soggettiva conguaglio;
- E087 – contribuzione integrativa minima;
- E088 – contribuzione integrativa conguaglio;
- E089 – contribuzione per maternità/paternità;
- E090 – contribuzione società di ingegneria.

Le nuove causali contributo andranno esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” riportando nel campo “Codice ente” il codice 0011 e nei due campi del “Periodo di riferimento” il mese e l’anno di competenza del contributo da versare.

Si segnala inoltre che, dal 2020, la dichiarazione reddituale dei geometri liberi professionisti deve essere presentata direttamente alla cassa privata tramite il servizio online dedicato (www.cipag.it) entro il 30 settembre 2020 e non più tramite la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF.

È ancora possibile utilizzare il modello F24 Accise per il versamento della contribuzione, ad esempio nel caso in cui venga compensato orizzontalmente un credito tributario, utilizzando i codici tributo già istituiti:

- GE01 per il contributo soggettivo minimo;
- GE21 per il contributo integrativo minimo;
- GE51 per il contributo di maternità.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati